

11.04.2006

CORTE d' APPELLO di MILANO - (responsabilità del personale e condotta omissiva penalmente rilevante)

§ - la condotta del personale infermieristico , portatore ex lege, di una posizione di garanzia, è espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto e deve tendere, per l'intera durata del turno di lavoro, in ogni contesto assistenziale, ad assicurare le migliori condizioni di sicurezza psicofisico dei pazienti (indipendentemente dal loro reparto di appartenenza), a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire l'assistenza necessaria ai malati

In un reparto ospedaliero , specie se caratterizzato, da disservizi e carenze organizzative, non ci si può limitare, in buona sostanza, a tranquillizzare la paziente, senza curarsi, per oltre un'ora, di chiamare il medico di turno (che si trovava nella vicina sala-parto), per garantire l'assistenza necessaria alla stessa, lasciandola, per apprezzabile arco temporale, abbandonata a sé stessa, nella piena consapevolezza di tale abbandono.([www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net))